



CITTÀ DI IMOLA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. Gen. 47821

Imola, 17 settembre 2007

IL SINDACO

- vista la Legge 9.01.1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- visto il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 concernente: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9.01.1991 n. 10;
- visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 551 recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell'energia;
- visti i seguenti D.M. di modifica del suddetto D.P.R. n. 412/1993:
 - D.M. 6.10.1997
 - D.M. 9.03.1999
 - D.M. 25.10.1999
 - D.M. 27.06.2000
 - D.M. 30.04.2001
 - D.M. 19.04.2002
 - D.M. 20.03.2003
 - D.M. 8.04.2004
 - D.M. 24.11.2004
 - D.M. 2.12.2005
 - D.M. 9.02.2006
- visto l'art. 8 della L. 05.01.1996 n. 25;
- visto altresì l'art. 4 ("Disposizioni concernenti il gasolio per il riscaldamento e il GPL per le zone montane") del D.L. 30.09.2000 n. 268 convertito in L. 23.11.2000 n. 354, così come modificato dall'art. 27, comma 3, L. 23.12.2000 n. 388;

RENDE NOTO

- che l'esercizio degli impianti termici, nel territorio del Comune di Imola (Zona E), è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 - Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Via Mazzini 4 (1° piano) - 40026 Imola
Responsabile del procedimento: Viviana Repizzi tel. 0542 602243
Informazione e visione atti: Viviana Repizzi tel. 0542 602243
e-mail: segreteria.generale@comune.imola.bo.it
Orario: dal lun. al ven. 8.30 - 13.00
mar. 15.00 - 18.00
sab. 8.30 - 12.30



CITTÀ DI IMOLA

La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

- a) agli edifici rientranti nella categoria E.3 (*Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici*);
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici rientranti nella categoria E.7 (*Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili*), solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (*Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari*);
- e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (*Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive*);
- f) agli edifici rientranti nella categoria E.8 (*Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili*), nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le disposizioni non si applicano limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:

- a) edifici rientranti nella categoria E.2 (*Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico*) ed E.5 (*Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni*) limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzino calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzino sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dalle presenti norme, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonchè al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purchè il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16\text{ }^{\circ}\text{C} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
- f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993 e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del



CITTÀ DI IMOLA

calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

- g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonchè lo spegnimento del generatore di calore sulla base di necessità dell'utente;
- h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del confort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993, purchè si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 412/1993.

In tutti gli edifici l'amministratore, e dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalle presenti norme;
- b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

CHIUNQUE VIOLI LE DISPOSIZIONI SOPRAELENATE E' SOGGETTO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.

Il Sindaco
Massimo Marchignoli

VR/gm